

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(2006/137/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/87/CE ⁽²⁾ fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne della Comunità.
- (2) I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono lo stato dell'arte della tecnica.
- (3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno, nell'interesse stesso di un'armonizzazione a livello europeo, adottare requisiti tecnici equivalenti per l'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità e, in seguito, aggiornarli periodicamente per conservare tale equivalenza.
- (4) La direttiva 2006/87/CE autorizza la Commissione ad adeguare tali requisiti tecnici in funzione dei progressi tecnici e dell'evoluzione derivante dai lavori di altri organismi internazionali, in particolare quelli della CCNR.
- (5) Tali adeguamenti devono essere effettuati rapidamente per far in modo che i requisiti tecnici necessari al rilascio del certificato comunitario per le navi della navigazione interna garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2006/87/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

(7) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE possono essere modificati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/87/CE sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(8) Per motivi di efficacia i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure che modificano gli allegati della direttiva 2006/87/CE.

(9) Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di ogni adeguamento degli allegati della direttiva 2006/87/CE al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla CCNR, nonché per l'adozione di requisiti temporanei.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è così modificata:

1) All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a ventuno giorni, quindici giorni e un mese.

⁽³⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11).